



COMUNE
PETINA
PROVINCIA SALERNO

REGOLAMENTO
IUC_TARI

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 – esclusioni dalla normativa sui rifiuti

CAPO II COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

- Art. 5 – Componenti del tributo e del soggetto attivo

CAPO III PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7 – soggetti passivi
- Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10 – Determinazione della base imponibile

CAPO IV COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- Art. 11 – Determinazione della tariffa
- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14 – tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16 – Tariffe per utenze non domestiche
- Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 – Scuole statali
- Art. 19 – Tributo giornaliero
- Art. 20 – Tributo provinciale

CAPO V RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23 – Riduzioni per attività
- Art. 24 – Riduzioni per il recupero
- Art. 25 – Esenzione
- Art. 26 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

CAPO VII

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 – obbligo di dichiarazione

Art. 28 – **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

Art. 29 – Poteri del Comune

Art. 30 – Accertamento

Art. 31 – Sanzioni

Art. 32 – Riscossione

Art. 33 – Interessi

Art. 34 – Rimborsi

Art. 35 – Somme di modesto ammontare

Art. 36 – Contenzioso

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Entrata in vigore e abrogazione

Art. 39 – clausola di adeguamento

Art. 40 – disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina nel Comune di Petina (Sa) il tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 ed ss.mm.ii. quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668, art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione comprese le relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi descritti nell'allegato A, provenienti da locali, aree esterne operative e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, di servizi, da attività sanitarie e comunque da qualsiasi altra attività non precedentemente elencata.

Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo

1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Pertanto sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune anche se non conforme alle disposizioni urbanistiche-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.
2. In dettaglio sono soggette a tributo:
 - a) le *utenze domestiche*, ossia le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze. In particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);
 - b) le *utenze non domestiche* ossia le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività di costruzione, le attività commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private.
3. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.
4. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

5. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiuse con strutture fisse;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso da parte del privato non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da qualsiasi possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di pluralità di detentori o possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o particolare uso a cui sono destinati non possono produrre rifiuti o che non possono produrre rifiuti perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce e gas) ;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un' altezza inferiore a mt 1.5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o comunque ove utilizzati prima, dalla data di inizio occupazione.

- g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti
 - h) le aree impraticabili;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6 comma 2;
 - j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative.
2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'esclusione opera dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo dalla data di verifica in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, fieno, sfalci e potature;
 - c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di materie prime e custodia mezzi ed attrezzi agricoli condotti da aziende/società agricole e/o imprenditore agricolo a titolo principale o in pensione;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti sanitari o radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggetti uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le eventuali aree esterne operative.
2. Rimangono soggetti invece a tariffa intera le abitazioni, gli agriturismi ed i relativi annessi di cui alle sottocategorie "previste", gli uffici, i magazzini, i depositi, i servizi le sale mensa/degustazione, le aree esterne operative e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, affinamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agroalimentari di cui alla categoria 15;
3. Per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano alla superficie dell'immobile (al netto delle aree che producono rifiuti speciali così come disposto dall'art. 3) le seguenti percentuali di detassazione, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne

operative e qualsiasi altro locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali:

Attività %

- Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili 40%
- Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina) 25%
- Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili) 40%
- Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili 40%
- Industrie chimiche, farmaceutiche e simili 40%
- Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili 50%
- Industrie di produzioni vetro e simili 40%
- Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili 40%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriali 40%
- Officine metalmeccaniche 50%
- Canili 25%
- Laboratori di analisi, ricerca, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola superficie dei laboratori) 25%
- Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili 40%
- Acconciatori, estetiste e simili 10%
- Macellai, Pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale) 20%
- Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta 40%
- Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini 10%
- Autotrasportatori 25%
- Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad esclusione delle aree di affinamento, conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili) 50%
- Supermercati (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale) 25%
- Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma 25%

4. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di detassazione del 10% .

5. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione di essere avviati allo smaltimento.

b) Comunicare esclusivamente attraverso l'apposito modulo appositamente predisposto entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

Art. 10. Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.

138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario è arrotondata al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 11 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 01 gennaio dell'anno di riferimento;
- nel caso di due o più nuclei famigliari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
- per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è pari ad 1 (uno).

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Per le nuove utenze il numero degli occupanti per le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello risultante alla data di apertura/inizio.

5. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai

fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività o comunque sulla base della destinazione d'uso.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc).

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 4

5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 6.

6. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento.

Art. 18. Scuole statali

1. A norma dell'art. 1 comma 665 della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli seguenti. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, ***nella quota variabile***, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale: **riduzione del 33%**;
 - b) abitazioni occupate da unico componente: **riduzione del 33%**;
 - c) abitazioni in zone servite in modo sporadico dal servizio di raccolta : **riduzione del 33%**
2. La riduzione di cui alla lettera c) viene applicata alle abitazioni ubicate nelle zone servite sporadicamente comunicate dalla società addetta alla raccolta;

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile nel caso di:
 - a) locali non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno o a tre giorni settimanali risultanti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **riduzione del 30%**
2. La riduzione sarà concessa a domanda degli interessati da presentarsi entro l'ultimo **giorno del mese di febbraio di ogni anno**, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il diritto e comunque non antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione della richiesta.
3. La riduzione spetta solo ai contribuenti residenti nel territorio comunale.

Art. 23. Riduzioni per attività.

1. Sono determinate nella seguente misura le riduzioni della tariffa nella parte variabile per le attività produttive :
 - categorie beneficiari e importo riduzione:
 - a) attivazione nuove imprese : **riduzione del 50%** ;
2. La riduzione opera dall'anno successivo rispetto a quello in cui si sono verificati i requisiti di cui al comma 1.
3. La riduzione opera per il triennio successivo rispetto a quello in cui si sono verificati i requisiti di cui al comma 1.
4. Il beneficio non è cumulabile con altri previsti da altri articoli del presente regolamento.
5. La domanda deve essere presentata , corredata di tutti gli elementi necessari alla valutazione

della situazione del richiedente **entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.**

6. La Giunta comunale potrà determinare criteri e modalità attuative integrative del presente articolo , nonché esplicitare i sopra indicati criteri.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche è applicata la riduzione tariffaria di cui al terzo comma, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero (avvalendosi di soggetto diverso dal Gestore) i rifiuti prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero (ex comma 18 dell'art. 14 del DL 201/2011) da presentarsi entro i termini previsti dal presente Regolamento.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione indicata nel D. lgs. 152/2006

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, **entro l'ultimo giorno di febbraio**, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Art. 25. Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti:

a) i locali e le aree comunque utilizzati dal Comune per gli uffici e servizi;

2. Sono esenti dalla tassa:

- gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata la riduzione o agevolazione più favorevole al contribuente.

TITOLO VII - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 gg. e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;

d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici

f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;

d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R., per fax o con posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di spedizione fa fede la data di ricevimento.

6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.

7. Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione agli uffici preposti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile o in mancanza pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto Del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di aprile e ottobre. Per le scadenze relative al solo anno 2014 si stabiliscono come scadenze 16 ottobre e 16 dicembre.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.

3. A contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario di pagamento bonario, è notificato a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 33. Interessi

1. Sulle somme dovute da rimborsare sono dovuti gli interessi in misura stabilita per i tributi erariali, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.
2. I precedenti commi non si applicano ai casi di tributo giornaliero.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 31 e 32 del Regolamento Generale delle Entrate, vigente in questo Comune e ai sensi della normativa vigente .
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme

Art. 37. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.147/2013, nel DPR 27/04/1999 n° 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa e/o Tares per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per la prima applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares/Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non

contenuti, necessari per l'applicazione della Tari. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ALLEGATO A

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui sotto. In particolare:

- a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:

- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);
- b) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- c) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
- d) carta e cartone;
- e) vetro;
- f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- g) paglia e prodotti di paglia;
- h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");
- i) abbigliamento;
- j) prodotti tessili;
- k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- l) feltri e tessuti non tessuti;
- m) pelle e simil-pelle;
- n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni di cicli e motocicli (esclusi comunque le camere d'aria e i copertoni di tutti gli altri veicoli);
- o) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- q) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u) nastri abrasivi;
- v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
- x) medicinali non pericolosi;
- y) batterie e accumulatori non pericolosi;
- z) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose; aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- bb) plastica;
- cc) metallo;
- dd) rifiuti biodegradabili (c.d. "verde");
- ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. "secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
- ff) rifiuti dei mercati; gg) rifiuti ingombranti.

3. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo

esemplificativo ma non esaustivo:

- a) materassi;
- b) poltrone e divani;
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
- d) tapparelle e suppellettili;
- e) teli plastificati;
- f) tubi e cassette.

Categorie di utenze non domestiche.

Comuni con meno di 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Campeggi, distributori carburanti, Agricampeggi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni, Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta e Ingrossi, Aree esterne (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell'attività principale esercitata)
5. Alberghi con ristorante Agriturismi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante , Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici Aziende vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club